

Scheda n. 4

Legge 5 novembre 1971 n. 1086: disposizioni

Tempo richiesto: 20': di seguito vengono messi in evidenza alcuni punti della Legge con brevi commenti, ed i relativi riferimenti per chi volesse approfondire.

Capo I: disposizioni precettive

Art 1: la realizzazione delle opere deve avvenire in modo da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità (1). *Nota: si deve aggiungere per i nuovi DM la vita utile di progetto.*

Art 2: la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo (2). La costruzione delle opere deve avvenire sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo (3). Per le opere eseguite per conto dello Stato non è necessaria l'iscrizione all'albo (4).

Art 3: il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate (5). Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera (6).

Art 4: denuncia dei lavori (7).

Art 5: documenti di cantiere. Dal primo all'ultimo giorno dovranno essere conservati in cantiere tutti i documenti previsti all'art. 3, datati e firmati dal costruttore, nonché un apposito giornale dei lavori.

Nota: è su questo giornale che saranno registrati tra le altre cose i getti del calcestruzzo ed i prelievi eseguiti.

Della conservazione e della regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori (8).

Art 6: la relazione a struttura ultimata è da consegnare entro 60gg a cura del DL, esponendo i certificati delle prove sui materiali emessi dai laboratori di cui all'art. 20, la tesatura dei cavi per le opere in conglomerato armato precompresso e l'esito di eventuali prove di carico. Una copia dell'attestazione del deposito dovrà essere consegnata dal direttore dei lavori al collaudatore (9).

Art 7: Tutte le opere devono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo statico deve essere eseguito da un architetto o ingegnere, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera (10). La nomina del collaudatore spetta al committente (11). Se il costruttore esegue in proprio, il costruttore deve chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere (12).

Art 8: licenza d'uso (13).

Art 9: produzione in serie di prefabbricati (14).

Capo II: vigilanza

Art 10: Il sindaco del comune ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge tramite funzionari e agenti comunali; ciò non vale per lo Stato (15).

Art 11: accertamento delle violazioni (16).

Art 12: sospensione dei lavori (17).

Capo III: norme penali: in questa sezione della legge, composta di 6 articoli, sono definite le sanzioni per lavori abusivi, omessa denuncia dei lavori, inottemperanze del DL e del collaudatore, mancanza di certificato di collaudo e della comunicazione della sentenza (18).

Capo IV: norme transitorie e finali: in questa parte la legge dispone prescrizioni per le costruzioni in corso, i laboratori, per le emanazioni delle norme tecniche e l'applicabilità delle norme vigenti. (19)